SENTENZA 2776/18
CRONOLOGICO
REPERTORIO

N. R.G. 1327/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1327/2017**

tra

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTORE

e

COMUNE DI FIRENZE

CONVENUTO

Oggi **16 ottobre 2018**,, 9,45, innanzi alla dott.ssa Fata Musto, sono comparsi:

Per CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE l'avv. Giovanni Gargiulo in sostituzione dell'avv. GUALTIERI STEFANIA;

Per COMUNE DI FIRENZE l'avv. SANSONI ANDREA;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni:

L'Avv. Gargiulo si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo;
l'Avv. Sansoni si riporta alle conclusioni precisate in comparsa di costituzione;

Dopo breve discussione, la causa viene assunta in decisione ex art. 281 sexies;

Gli avvocati si allontanano e dichiarano di non assistere alla lettura del dispositivo;

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Fata Musto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al **n. 1327/2017, promossa** da:

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Gualtieri;

contro

COMUNE DI FIRENZE , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sansoni.

****

Il Comune di Firenze, con provvedimento del Dirigente del Servizio Entrate n. 125/2016 notificato il 29/1/2017, ha ingiunto alla Città Metropolitana il pagamento di €. 55.868,50 quale somma dovuta a titolo di indennità e sanzione per abusiva occupazione di suolo pubblico.

Con il ricorso in oggetto la Città Metropolitana è insorta avverso detta ingiunzione, chiedendone *in primis* la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento ed affidando, in sintesi, le proprie doglianze ai seguenti motivi: 1) in via preliminare, illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica del Verbale di accertamento dell'infrazione; 2) nel merito, nullità dell'ingiunzione per mancata individuazione del trasgressore, dunque del soggetto attivo dell'illecito amministrativo; 3) nullità dell'ingiunzione per mancanza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. 689/81, trattandosi di una occupazione scaduta ma per la quale era già stata richiesta una proroga e relativa al restauro di un istituto scolastico concesso a titolo gratuito alla Città Metropolitana dallo stesso Comune richiedente il canone.

L'Amministrazione Comunale si è costituita nel presente giudizio alla prima udienza del 27/4/2017, eccependo in comparsa che: 1) l'ingiunzione opposta non era un provvedimento sanzionatorio ma emessa per il recupero di entrate patrimoniali; 2)l'occupazione dal 7/6/2015 al 15/4/2016 era stata pacificamente abusiva; 3) il regolamento COSAP non prevede necessariamente l'emissione di un verbale di accertamento; 4) l'Ente risponde solidalmente con l'autore della violazione; 5) nessuna convenzione era intervenuta tra le parti che avrebbe potuto costituire causa di esonero dal canone.

Alla predetta prima udienza la Città Metropolitana ha eccepito la tardività della costituzione essendo avvenuta in dispregio dei termini applicabili al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

Il Comune resistente ha invece sostenuto l'inapplicabilità nella specie della legge n. 689/81, in quanto l'ingiunzione opposta atterrebbe non già ad una sanzione ma all'indennità COSAP ed alla sanzione accessoria per la quale dunque non vi sarebbe alcun pregiudizio sulla tardiva costituzione.

Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata in data odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione e viene dunque assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I- *In limine litis*, ribadendo il contenuto della propria Ordinanza emessa su riserva in data 24/5/2017, questo giudice ritiene che la fattispecie sia riconducibile alle opposizioni ex lege n. 689/81, trattandosi nel caso specifico non di mero recupero di somme dovute per occupazione di suolo pubblico ma di sanzione ingiunta per occupazione abusiva, *rectius* divenuta abusiva.

Da tale principio discende che andava rispettato per la costituzione il termine di dieci giorni antecedente l'udienza ma, come nel rito lavoro, la tardività della costituzione comporta la sola preclusione a formulare domande riconvenzionali e eccezioni in senso stretto e dunque non anche preclusioni difensive nel merito.

II) Passando poi all'esame della questione sottoposta al vaglio di questo giudice, deve riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di parte ricorrente sulla mancata notifica da parte dell'Ente resistente del Verbale di accertamento, atto prodromico all'emissione di qualsiasi ordinanza ingiunzione, quale può qualificarsi quella adottata dall'Ente Comunale ed in questa sede impugnata.

Ciò è rilevabile sia dal tenore dell'atto all'interno del quale viene espressamente richiamata la normativa di cui alla legge n. 689/81 sia dalla circostanza che detta ingiunzione è stata emessa quando il concessionario aveva già richiesto una proroga dell'occupazione e comunque aveva già provveduto al pagamento dei canoni sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016.

Ora, l'art. 14 della legge n. 689/81 prevede che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore o comunque nel termine di novanta giorni dall'accertamento del fatto e l'art. 18 stessa legge sancisce che la notifica dell'accertamento rappresenta il dies a quo per i trenta giorni concessi al ricevente per poter proporre proprie giustificazioni che se ritenute fondate possono anche portare all'archiviazione.

In buona sostanza, la notifica del verbale di accertamento non è un ultroneo adempimento ma serve a consentire alla persona identificata come trasgressore di interloquire con l'Amministrazione, fornendo motivazioni e giustificazioni al proprio comportamento che a seconda se siano considerate fondate o meno possano esitare in un'archiviazione e/o nell'emissione del provvedimento sanzionatorio.

Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato in quanto una mancata notifica dell'atto prodromico, non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa. (Cfr. Cass.5791/2008).

Né può ritenersi soddisfatta la condizione de quo sull'assunto sostenuto dal Comune che l'accertamento poteva scaturire da atti già in possesso della Città Metropolitana, vale a dire le due precedenti autorizzazioni all'occupazione, in quanto sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (Cfr. infra sent.cit.).

A maggior ragione nel caso di specie, laddove a fronte di un verbale di accertamento ben avrebbe potuto la Città Metropolitana far leva sulla richiesta di proroga avanzata, ancorchè prodotta dopo la scadenza dell'occupazione già disposta, e sugli avvenuti pagamenti del canone.

Tutto ciò non senza considerare che anche l'art. 31 del Regolamento COSAP vigente nel Comune di Firenze espressamente prevede che il verbale di accertamento *costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1* (ovvero per la diffida ad adempiere e/o ingiunzione di pagamento)–

L'illegittimità del provvedimento impugnato per il denunciato vizio formale in cui è incorsa l'Amministrazione comunale rende dunque nulla l'ingiunzione impugnata per i principi dianzi enunciati ed è assorbente di tutti ulteriori motivi evidenziati nel ricorso-

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del Comune di Firenze nella misura di €. 2.500,00, per onorari, oltre oneri di legge.

PQM

il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o assorbita,

1) Accoglie il ricorso e dichiara nulla l'ingiunzione del Comune di Firenze n.125/2016;

Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

2) Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in €. 2.500,00, oltre oneri di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. alle ore 16,05 in assenza delle parti ed allegazione al verbale.

Firenze, 16/10/2018

Il G.O.T.
Dott.ssa Fata Musto

TRIBUNALE DI FIRENZE
17 OTT. 2018
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa SABINA MASSEI
Dott.ssa SABINA MASSEI

Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb